



## Allegato C

### INDENNITA' E SPESE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

#### Spese di avvio

Le spese di avvio devono essere versate:

- dalla parte istante al momento del deposito della domanda,
- dalla parte invitata al momento della sua adesione

Allo stesso modo devono essere versate le spese vive documentate.

**Spese di avvio per le mediazioni facoltative (art. 28 co 4). Tali spese dovranno essere ridotte di 1/5 per le obbligatorie ai sensi dell'art. 28 co. 8 del dm 150 del 2023**

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 40,00 (+IVA)*
tra € 1.000,01 e € 50.000,00	€ 75,00 (+IVA)*
Oltre € 50.000,01 e indeterminato	€ 110,00 (+IVA)

**Spese di mediazione facoltative dovute al primo incontro (art. 28 co 5 dm 150 del 2023). Tali spese dovranno essere ridotte di 1/5 per le obbligatorie ai sensi dell'art. 28 co. 8 del dm 150 del 2023**

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00 e per le liti di valore <u>indeterminabile basso</u>	€ 60,00 (+IVA)*
tra € 1.000,01 e € 50.000,00 e per le liti di valore <u>indeterminabile medio</u>	€ 120,00 (+IVA)*
Oltre € 50.000,01 e per le liti di valore <u>indeterminabile alto</u>	€ 170,00 (+IVA)

Nel caso in cui il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui sopra (spese di avvio e spese di mediazione che dovranno essere ridotti di 1/5 nel caso delle materie obbligatorie ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 28 del 2010 e s.m.i. condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura).

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate sulla base delle seguenti tabelle rispettivamente distinte per le mediazioni facoltative e obbligatorie.

## ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE

Le ulteriori spese di mediazione sono dovute dalle parti che partecipano alla procedura di mediazione, quando al termine del primo incontro le stesse decidano di proseguire con il tentativo di conciliazione.

Le ulteriori spese di mediazione sono determinate secondo un criterio di proporzionalità, sulla base del valore della controversia in applicazione della Tabella A (art. 31, comma 1) del D.M. 150/2023.

Per le mediazioni di valore superiore ad € 5.000.000,00 per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0.2% e per lo scaglione massimo dello 0.3%.

In caso di conciliazione al primo incontro le ulteriori spese di mediazione sono calcolate in conformità alle tabelle relative alle spese di mediazione facoltativa o obbligatoria detratti gli importi previsti all'art. 28 co 5 del D.M. 150/2023 con la maggiorazione del 10%.

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo le ulteriori spese di mediazione sono calcolate sulla base delle tabelle relative alle spese di mediazione facoltativa o obbligatoria detratti gli importi previsti all'art. 28 co 5 del D.M. 150/2023 con la maggiorazione del 25%.

In caso di mancata conciliazione successivamente al primo incontro le ulteriori spese di mediazione sono calcolate in conformità alle tabelle relative alle spese di mediazione facoltativa o obbligatoria detratti gli importi previsti all'art. 28 co 5 del D.M. 150/2023.

In tutti i casi, quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da € 50.000,00 a € 150.000,00.